

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1298

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAMA, DE MATTEO, MANCUSO,  
FLORINO, MOLINARI, MARINUCCI MARIANI, PROCACCI,  
LONDEI e VINCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1993

---

Norme per il riordino del sistema di prevenzione

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, relativo a norme di riordino del sistema pubblico di prevenzione, nasce non solamente come risposta al risultato del referendum del 18-19 aprile che ha sottratto parte delle competenze ambientali alle unità sanitarie locali, ma dalla osservazione della condizione diseguale di tutela ambientale e del lavoro e più in generale dello stato complessivo dei servizi e dei presidi di prevenzione a livello nazionale e della carenza di coordinamento nazionale e regionale della pubblica amministrazione in questa materia complessa.

Il problema non è certamente nuovo. Se si fosse data attuazione nella scorsa legislatura alle unanimi conclusioni della Commissione affari sociali della Camera (presieduta dall'onorevole Bogi), in sede di indagine conoscitiva sulla rete di prevenzione dei rischi produttivi, lavorativi e ambientali, e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende (presieduta dal senatore Lama), probabilmente non ci troveremmo oggi in questa situazione di vuoto istituzionale, in un quadro di scarsità complessiva di risorse umane e finanziarie dedicate al sistema pubblico di prevenzione.

La necessità di superare tali carenze e di potenziare il sistema pubblico di prevenzione ambientale è da molti anni oggetto di iniziative e di proposte di merito elaborate da molti soggetti sociali e, in particolare, dalla Associazione Ambiente e lavoro, dalla Società nazionale operatori della prevenzione (SNOP) e da ACLI-Anni verdi, che hanno copromosso la definizione e la presentazione di questo disegno di legge.

Il voto referendario del 18 aprile, abolendo di fatto ben tre Ministeri, ha dimostrato inoltre come la volontà popolare esiga con urgenza un'ampia e radicale

riforma dell'assetto della pubblica amministrazione.

Proposte coerenti sono quindi quelle che tendono ad una organizzazione dello Stato che si riservi solo alcune specifiche competenze relative al potere legislativo, di coordinamento, di indirizzo nelle materie di interesse generale e garantisca che tutti gli altri compiti di amministrazione attiva possano essere efficacemente esercitati in autonomia e con piena competenza dalle regioni e dal sistema delle autonomie locali.

Oltre al risultato referendario altri sono gli elementi dello scenario di cui tenere conto:

- la necessità di una forte *Authority* scientifica in sede nazionale: una agenzia per l'ambiente e la prevenzione;

- la necessità del potenziamento della rete dei servizi di prevenzione, ed in particolare nelle aree del centro-sud;

- l'esigenza di una radicale riorganizzazione degli istituti scientifici nazionali (Istituto superiore di sanità - ISS, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA) a partire anche da un censimento delle risorse professionali e strumentali;

- la necessità di coordinamento nella pubblica amministrazione sia a livello ministeriale che regionale, in questo caso specifico tra sanità e ambiente, ma per alcuni aspetti anche tra sanità e lavoro;

- il prossimo recepimento delle direttive comunitarie sia in campo ambientale che della sicurezza nei luoghi di lavoro, e più in generale il processo di armonizzazione legislativa internazionale, che cambierà lo scenario di riferimento promuovendo percorsi e processi di autovalutazione ed autocertificazione sia in campo impiantistico che ambientale (Eco-Audit ed Eco-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Label), qualificando gli interventi della pubblica amministrazione, liberata finalmente da compiti ripetitivi.

Per queste ragioni crediamo sia indispensabile avanzare un disegno di legge che equilibri le risorse tra l'Agenzia nazionale per l'ambiente e la prevenzione primaria collettiva, le agenzie regionali per la prevenzione ed i servizi e presidi territoriali riorganizzati nei dipartimenti di prevenzione.

Una proposta che non si limiti a dare - come altre già depositate - solamente più risorse per l'Agenzia nazionale, ma che inoltre, razionalizzando le competenze professionali e strumentali dei vari enti ed istituti centrali, disegni un sistema a livello regionale e territoriale coerente con l'unitarietà dell'approccio della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro tra la salute degli esseri viventi e l'ambiente in cui vivono.

L'unitarietà tra ambiente e salute e una forte autonomia del sistema pubblico di

prevenzione sono i due cardini del disegno di legge che segue che confermano, pur con tutti i suoi limiti di diseguale applicazione, l'esperienza italiana nata intorno e dopo la legge di riforma sanitaria del 1978, come modello di riferimento a livello internazionale.

Crediamo che ciò che va salvaguardato sia soprattutto l'unitarietà nell'approccio ai problemi di salute del territorio e dei suoi abitanti, una visione razionale che non duplichi competenze, ruoli e sistemi e che non sia fonte per i cittadini, le imprese ed i lavoratori di sovrapposizioni, inefficienze, conflitti di competenza, sprechi.

In conclusione, la vicenda del *referendum* deve essere colta come occasione per rilanciare, potenziare e riorganizzare le attività di prevenzione ad ogni livello, evitando ogni possibile vuoto di attività che porterebbe solo ad un aumento dei rischi e dei danni per la salute e per l'ambiente e ad una sfiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****AGENZIA NAZIONALE PER L'AMBIENTE  
E LA PREVENZIONE PRIMARIA  
COLLETTIVA****Art. 1.**

*(Finalità della legge)*

1. Obiettivo della presente legge è riorganizzare le strutture tecnico-scientifiche, nonché quelle gestionali, al fine di proteggere, conservare e restaurare gli equilibri ecologici e di prevenire, rimuovere e controllare i fattori di rischio per l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori.

2. In conformità ai principi dell'ordinamento della Repubblica, relativamente all'obiettivo di cui al precedente comma 1, spettano allo Stato le competenze principalmente di carattere tecnico-scientifico, e alle regioni le competenze di carattere gestionale, da organizzare con proprie leggi.

**Art. 2.**

*(Istituzione dell'ANAP)*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'ambiente e la prevenzione primaria collettiva (ANAP).

2. L'ANAP è organo tecnico-scientifico del Governo della Repubblica, dotato di autonomia contabile, amministrativa e tecnico-scientifica.

3. L'ANAP si articola in almeno due dipartimenti, di cui uno con competenza in materia di ambiente ed ecologia, di cui al capo II, ed uno con competenza in materia di prevenzione primaria collettiva, di cui al capo III.

4. L'utilizzo del personale, delle strutture e delle risorse necessari è regolato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta:

a) del Ministro dell'ambiente per il personale, le strutture e le risorse attualmente impiegati nel relativo Dicastero;

b) del Ministro della sanità per il personale, le strutture e le risorse dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

c) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il personale, le strutture e le risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, la ricerca e l'ambiente (ENEA);

d) del Ministro della marina mercantile per il personale, le strutture e le risorse dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

e) del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il personale, le strutture e le risorse del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per il personale, le strutture e le risorse degli istituti scientifici da esso vigilati;

g) delle Ferrovie dello Stato s.p.a. per il personale, le strutture e le risorse dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie di Stato;

h) del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per il personale, le strutture e le risorse del Servizio geologico nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 183 del 1989.

### Art. 3.

#### *(Compiti dell'ANAP)*

##### 1. L'ANAP:

a) promuove, indirizza e coordina le attività scientifiche, normative, informative e organizzative, per quanto di competenza dello Stato in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1;

b) garantisce assistenza alle regioni e alle province autonome, per quanto di loro

competenza in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 4.

*(Ordinamento dell'ANAP)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANAP. Eventuali modifiche allo statuto sono adottate con la medesima procedura.

2. Sono organi dell'ANAP:

a) il consiglio di amministrazione, composto da nove membri, aventi comprovata competenza tecnica e scientifica ed esperienza nazionale e internazionale, quattro dei quali designati dal Ministro dell'ambiente, quattro designati dal Ministro della sanità e uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'ente e dura in carica tre anni. I consiglieri sono nominati per un triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; possono essere confermati per un secondo triennio solo quattro membri su nove;

b) il direttore generale, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore dura in carica quattro anni, ed è confermabile solo una volta. Tale incarico è incompatibile con altre attività;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

4. I Ministri dell'ambiente e della sanità presentano al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione, programmi triennali di attività. Il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il piano di lavoro, visti i predetti programmi di attività. Il piano di lavoro può essere adeguato con la stessa procedura.

5. L'ANAP è soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ANAP, le funzioni di cui al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

6. La dotazione organica complessiva dell'ANAP, stabilita in almeno centocinquanta unità di personale, oltre a quello proveniente da enti e istituti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nonché le indicazioni relative al trattamento giuridico ed economico del predetto personale, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ANAP, entro trenta giorni dal suo insediamento.

## CAPO II

### DIPARTIMENTO PER L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA

#### Art. 5.

*(Istituzione del dipartimento per l'ambiente  
e l'ecologia dell'ANAP)*

1. Entro trenta giorni dall'adozione dello statuto di cui all'articolo 4, il consiglio di amministrazione dell'ANAP istituisce il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia.

## Art. 6.

*(Compiti del dipartimento per l'ambiente e l'ecologia)*

1. Il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia:

a) formula proposte e rende pareri agli organi competenti con riferimento alla normativa tecnica, agli *standard*, parametri e metodologie, nonchè ad altri eventuali fattori rilevanti, per il rilevamento dello stato dell'ambiente, per la misurazione dei fenomeni di inquinamento, per la verifica dell'efficacia di leggi e normative in campo ambientale;

b) svolge funzioni di assistenza tecnico-scientifica alle regioni e alle province autonome, alle province e ai comuni, nonchè alle agenzie regionali e ai dipartimenti territoriali di prevenzione, di cui al capo IV, per la programmazione delle attività di prevenzione e tutela ambientale e relativi controlli;

c) coadiuva tutti i soggetti pubblici interessati all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale;

d) svolge o promuove in ragione delle specificità le attività conoscitive e di informazione secondo quanto specificato dall'articolo 7;

e) realizza le iniziative finanziate con le risorse di cui alle leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 28 agosto 1989, n. 305, relative al sistema informativo unico di competenza dei servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (modificato dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 253);

f) promuove la ricerca ambientale di base e la ricerca finalizzata alla migliore protezione ambientale da parte delle università, degli istituti di ricerca e delle imprese;

g) promuove lo sviluppo e la diffusione di tecnologie, di processi e di prodotti ecologicamente compatibili;

h) formula proposte e rende pareri agli organi competenti con riferimento alle metodologie degli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA);

*i)* concorre alle attività di formazione, studio, ricerca e sviluppo, promozione, validazione, diffusione delle informazioni, in ordine agli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla protezione ambientale;

*l)* promuove ed organizza, in accordo con le agenzie regionali e con i dipartimenti territoriali, di cui al capo IV, corsi di aggiornamento ed addestramento tecnico-scientifico per il personale addetto a servizi di tutela ambientale delle amministrazioni pubbliche;

*m)* coopera con l'Agenzia europea per l'ambiente e con le organizzazioni internazionali aventi fini analoghi;

*n)* contribuisce alla stesura dei testi di recepimento ed armonizzazione delle direttive delle Comunità europee in campo ambientale.

#### Art. 7.

##### *(Attività conoscitive e di informazione al pubblico)*

1. L'attività conoscitiva sullo stato dell'ambiente si realizza mediante: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, promozione di sperimentazione, ricerca e studio dell'ambiente fisico, nelle sue componenti biotiche ed abiotiche; formazione ed aggiornamento delle carte ambientali, collaborando a tal fine con i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria. Sulla base di tali attività, il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia dell'ANAP elabora la relazione sullo stato dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. L'attività conoscitiva, svolta secondo criteri, metodi e *standard* utilizzati in campo internazionale, è altresì preordinata alla formazione delle statistiche ambientali. A tal fine, il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia dell'ANAP riferisce al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le forme ed i modi del

necessario coordinamento, assicurando la coerenza con le metodologie e gli obiettivi adottati dall'Agenzia europea per l'ambiente e dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT).

3. L'informazione statistica ufficiale in materia ambientale è fornita al Paese e agli organi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono assicurati il coordinamento e la collaborazione dei soggetti pubblici al fine di garantire la realizzazione del sistema informativo unico, cui devono essere raccordati gli esistenti sistemi informativi, compresi quelli delle regioni e delle province autonome.

5. Il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia dell'ANAP assicura una efficace informazione al pubblico sullo stato dell'ambiente; promuove attività di divulgazione ed educazione in materia ambientale; fornisce assistenza sugli aspetti tecnico-scientifici delle iniziative di sensibilizzazione ambientale promosse dalle amministrazioni pubbliche competenti.

#### Art. 8.

##### *(Obblighi di informazione in materia ambientale)*

1. È fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici territoriali, locali e strumentali, nonchè alle società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, di trasmetterli al dipartimento per l'ambiente e l'ecologia dell'ANAP secondo le prescrizioni da questo emanate.

#### Art. 9.

##### *(Ordinamento del dipartimento per l'ambiente e l'ecologia dell'ANAP)*

1. Sono organi del dipartimento per l'ambiente e l'ecologia dell'ANAP:

a) il direttore di dipartimento, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del consiglio di amministrazione dell'ANAP. Il direttore dura in carica tre anni ed il suo mandato è confermabile. Tale incarico è incompatibile con lo svolgimento di altre attività;

b) il consiglio di gestione, composto da sette membri, aventi comprovata competenza tecnica e scientifica ed esperienza nazionale e internazionale, designati dal consiglio di amministrazione dell'ANAP.

### CAPO III

#### DIPARTIMENTO PER LA PREVENZIONE PRIMARIA COLLETTIVA

##### Art. 10.

*(Istituzione del dipartimento per la prevenzione primaria collettiva dell'ANAP)*

1. Entro trenta giorni dall'adozione dello statuto di cui all'articolo 4, il consiglio di amministrazione dell'ANAP istituisce il dipartimento per la prevenzione primaria collettiva.

##### Art. 11.

*(Compiti del dipartimento per la prevenzione primaria collettiva dell'ANAP)*

1. Il dipartimento per la prevenzione primaria collettiva dell'ANAP:

a) promuove ricerche sul legame tra rischio ambientale e occupazionale e salute della popolazione;

b) elabora proposte e formula pareri tecnici, sentite le associazioni scientifiche interessate, per il recepimento delle direttive comunitarie per il campo di competenza;

c) formula pareri e proposte concernenti la normativa tecnica relativa a *standard*, linee guida, parametri per la rilevazione, la valutazione, la rimozione ed il controllo degli agenti e dei fattori di rischio per l'ambiente e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) redige annualmente, in collaborazione con il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia dell'ANAP e con le agenzie regionali di cui al capo IV, una relazione sullo stato dell'ambiente e sullo stato di salute della popolazione in riferimento ai rischi ambientali e sanitari, compresi i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) verifica gli aspetti tecnico-scientifici negli studi di VIA per tutti i progetti di opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, per quanto concerne i rischi legati alla salute della popolazione e degli esseri viventi in generale;

f) contribuisca e coopera con strutture nazionali ed internazionali che hanno fini analoghi;

g) promuove, anche attraverso banche dati in rete, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie sicure sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; di informazioni riguardanti la sicurezza e la tossicologia delle sostanze, dei formulati e dei preparati; di informazioni riguardanti la legislazione nazionale e internazionale nei campi specifici;

h) contribuisce, in collaborazione con le agenzie regionali per la prevenzione, di cui al capo IV, alla formazione del personale dei dipartimenti territoriali di prevenzione;

i) svolge funzioni di assistenza tecnico-scientifica alle regioni e alle province autonome, alle province e ai comuni, nonché alle agenzie regionali e ai dipartimenti territoriali, di cui al capo IV, per la programmazione delle attività di prevenzione e tutela dei fattori di nocività e di rischio per l'ambiente e per la sicurezza nei luoghi di lavoro, e per i relativi controlli;

l) assume le competenze e le funzioni dell'ISS in materia di prevenzione primaria collettiva e di prevenzione tecnica, nonché le competenze, funzioni, strutture e personale dell'ISPESL, soppresso ai sensi dell'articolo 12;

m) fornisce pareri al Ministero della sanità in relazione alla preparazione del piano sanitario nazionale.

## Art. 12.

*(Soppressione dell'ISPESL)*

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è soppresso.

## Art. 13.

*(Ordinamento del dipartimento per la prevenzione primaria collettiva dell'ANAP)*

1. Sono organi del dipartimento per la prevenzione primaria collettiva dell'ANAP:

a) il direttore di dipartimento, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del consiglio di amministrazione dell'ANAP. Il direttore dura in carica tre anni ed il suo mandato è confermabile. Tale incarico è incompatibile con lo svolgimento di altre attività;

b) il consiglio di gestione composto da sette membri, aventi comprovata competenza tecnica e scientifica ed esperienza nazionale e internazionale, designati dal consiglio di amministrazione dell'ANAP.

## CAPO IV

AGENZIE REGIONALI PER LA PREVENZIONE PRIMARIA COLLETTIVA E PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE E DIPARTIMENTI TERRITORIALI DI PREVENZIONE

## Art. 14.

*(Agenzie regionali per la prevenzione primaria collettiva e per la protezione ambientale)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono, con propria legge, l'Agenzia regionale per la prevenzione primaria collettiva e per la protezione ambientale, di seguito denominata Agenzia regionale per la prevenzione.

## Art. 15.

*(Funzioni dell'Agenzia regionale  
per la prevenzione)*

1. L'Agenzia regionale per la prevenzione è organo della regione multireferente nei confronti dei diversi assessorati regionali secondo le rispettive competenze.

2. L'Agenzia regionale per la prevenzione è dotata di autonomia tecnica, gestionale ed amministrativa.

## Art. 16.

*(Compiti della Agenzia regionale  
per la prevenzione)*

1. La legge regionale definisce i compiti dell'Agenzia regionale per la prevenzione garantendo comunque:

a) la predisposizione di dati ambientali, sanitari ed epidemiologici, anche attraverso la creazione di un osservatorio di banche dati permanenti, nonché di valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio della attività di programmazione da parte della giunta regionale;

b) la cooperazione con la giunta regionale, ed in particolare con gli assessorati interessati, per la promozione e la programmazione delle attività di prevenzione dei rischi ambientali e lavorativi;

c) il coordinamento dal punto di vista tecnico delle strutture organizzate nei dipartimenti territoriali di prevenzione di cui all'articolo 19, assicurando che esse operino sulla base delle priorità fissate dalla programmazione regionale;

d) la promozione delle attività di informazione e formazione e delle attività tecnico-scientifiche, con particolare riguardo alla promozione e verifica degli *standard* tecnico-operativi e degli indicatori di qualità dei servizi e dei laboratori;

e) il sostegno, in collaborazione con i dipartimenti territoriali di prevenzione di cui all'articolo 19, alla informazione pubbli-

ca sui rischi ambientali e lavorativi e sugli interventi di prevenzione, anche con l'organizzazione di banche dati in rete con i predetti dipartimenti;

f) la predisposizione, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito servizio continuativo per gli interventi urgenti in relazione ad eventuali emergenze. A tal fine la legge regionale dispone che, qualora le specializzazioni normalmente operanti in loco non fossero rispondenti alla tipologia e alla gravità del rischio in questione, ogni dipartimento possa avvalersi, anche con il temporaneo comando, di tecnici operanti in altre strutture territoriali;

g) la attivazione dei rapporti tecnico-scientifici con l'ANAP, con le agenzie regionali per la prevenzione istituite in altre regioni, nonché con gli istituti universitari ed i politecnici della propria o di altre regioni operanti nel settore della epidemiologia, della ricerca ambientale e della prevenzione;

h) la predisposizione, nell'ambito delle competenze regionali, delle normative di settore in materia di rischi ambientali e lavorativi, razionalizzando il regime delle competenze nei vari livelli regionale, provinciale e comunale per le autorizzazioni in campo sanitario e ambientale.

#### Art. 17.

##### *(Ordinamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione)*

1. Sono organi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, secondo modalità stabilite dalla legge regionale di istituzione di cui all'articolo 14:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il direttore amministrativo.

## Art. 18.

*(Dotazione di risorse alle agenzie regionali per la prevenzione)*

1. Lo Stato, in sede di prima applicazione della presente legge e per quanto di competenza, assegna alle agenzie regionali per la prevenzione le strutture ed il personale dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi di prevenzione ambientale delle unità sanitarie locali, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle sezioni periferiche dell'ISPESL, soppresso ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

2. Le regioni assegnano con legge alle agenzie regionali per la prevenzione ulteriori dotazioni di risorse strumentali e di personale, disponibili presso assessorati ed enti regionali e provinciali individuati con le procedure di cui alla presente legge.

3. Al personale delle agenzie regionali per la prevenzione e dei dipartimenti territoriali di prevenzione, di cui all'articolo 19, è riconosciuto lo stato giuridico di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la collocazione ai fini giuridici ed economici nel comparto della sanità, di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

## Art. 19.

*(Dipartimenti territoriali di prevenzione)*

1. A modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, viene istituito in ogni territorio regionale il dipartimento di prevenzione, dotato di autonomia operativa e articolato almeno nei seguenti servizi:

- a) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) prevenzione ambientale;
- d) igiene degli alimenti;
- e) sanità veterinaria.

2. Il dipartimento territoriale di prevenzione è articolazione dell'Agenzia regionale per la prevenzione.

3. Ai dipartimenti territoriali di prevenzione sono trasferite le strutture e le risorse dei presidi multizonali di prevenzione, assegnate alle agenzie regionali per la prevenzione ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I suddetti presidi organizzano i servizi autonomi di laboratorio.

Art. 20.

*(Ambiti territoriali dei dipartimenti territoriali di prevenzione)*

1. Le regioni definiscono gli ambiti territoriali dei dipartimenti territoriali di prevenzione, che avranno una dimensione di norma provinciale, e comunque non superiore ai 400.000 abitanti.

2. Se l'ambito territoriale di cui al comma 1 dovesse risultare troppo vasto, la regione individua unità operative da inserire in ambiti territoriali ridotti, dotate di opportune risorse umane e strumentali.

Art. 21.

*(Ordinamento dei dipartimenti territoriali di prevenzione)*

1. I dipartimenti territoriali di prevenzione fanno riferimento per la programmazione delle proprie attività all'Agenzia regionale per la prevenzione.

2. Nell'ambito dell'autonomia gestionale del dipartimento territoriale di prevenzione, la legge regionale stabilisce le modalità di raccordo con il sindaco o l'assemblea dei sindaci, il direttore generale dell'azienda di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le rappresentanze dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni sindacali e ambientaliste più rappresentative del territorio di competenza.

Art. 22.

*(Funzioni dei dipartimenti territoriali di prevenzione)*

1. Al dipartimento territoriale di prevenzione sono assegnate le funzioni di preven-

zione, controllo e vigilanza per le materie specifiche definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Dei servizi e presidi del dipartimento territoriale di prevenzione possono avvalersi tutte le amministrazioni locali e territoriali.

2. La legge regionale definisce le modalità con cui i servizi ed i presidi del dipartimento territoriale di prevenzione, di cui all'articolo 19, possono collaborare sui seguenti progetti e azioni comuni:

a) la creazione di un sistema informativo unico, che deve raccogliere e aggiornare dati di base, tra cui almeno:

1) una anagrafe delle imprese e delle altre unità commerciali;

2) una banca dei dati epidemiologici relativi a mortalità e morbilità, infortuni e malattie professionali, malattie infettive e degenerative, nonché agli altri eventi sanitari sentinella anche riguardanti la popolazione animale;

3) una banca dei dati ambientali relativi alle fonti di emissioni civili ed industriali, scarichi in acque, rifiuti speciali tossici e nocivi;

b) le attività di informazione a cittadini, imprese, lavoratori, nonché alle loro organizzazioni ed associazioni maggiormente rappresentative;

c) la programmazione degli interventi di prevenzione e controllo seguendo sia le indicazioni di priorità fissate dalla Agenzia regionale per la prevenzione sia le indicazioni emerse dalla valutazione dei dati di cui alla lettera a), anche su richiesta degli organismi di cui al comma 2 dell'articolo 21. Le attività di prevenzione e controllo dovranno riguardare almeno:

1) i comparti produttivi locali a maggiore rischio per l'ambiente e per la sicurezza ed igiene del lavoro;

2) i pareri sugli strumenti urbanistici;

3) i pareri sui nuovi insediamenti abitativi, produttivi e commerciali;

4) la VIA, per la parte di competenza;

5) le aziende a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

6) gli interventi di bonifica e riutilizzo delle aree dismesse;

7) le normative sulla sicurezza negli ambienti di vita;

8) i rischi legati al trasporto di sostanze pericolose;

d) la formazione del personale in raccordo alle indicazioni dell'ANAP e delle agenzie regionali per la prevenzione;

e) la verifica e la revisione di qualità delle prestazioni e dei servizi;

f) l'accesso degli utenti ai servizi e la trasparenza degli atti amministrativi;

g) la formazione di esperti aziendali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sul rischio ambientale e sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

#### Art. 23.

*(Rapporti di collaborazione dell'Agenzia regionale per la prevenzione)*

1. La legge regionale garantisce un rapporto di collaborazione ed un coordinamento tra i dipartimenti territoriali di prevenzione e le strutture dell'Ispettorato del lavoro in relazione ai problemi dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### Art. 24.

*(Gestione e risorse finanziarie del sistema nazionale e regionale di prevenzione)*

1. L'ANAP provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'ANAP entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque indicare le spese entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni.

2. L'ANAP è soggetta alla vigilanza della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il rendiconto della gestione finanziaria deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con quota, appositamente vincolata, non inferiore al 6 per cento, del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.